



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 09 MARZO 2018 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede MARIA COSTI, Vice Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 10 membri su 13, assenti n. 3. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Assente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Assente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 13
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE - RELAZIONE ANNUALE - ANNO 2017

Oggetto:
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE - RELAZIONE ANNUALE - ANNO 2017

Il Presidente concede la parola al Difensore Civico Territoriale, Patrizia Roli, che illustra la seguente relazione:

Illustrissimo Presidente Provincia,
illustrissimi Consiglieri

mi prego di sottoporre alla Vostra attenzione la relazione annuale che sintetizza le pratiche di cui mi sono occupata nell'anno 2017.

Si tratta unicamente delle pratiche a cui è stato assegnato un numero di protocollo e per le quali è stata compiuta una formale istruttoria: vi sono state, quindi, altre richieste di intervento per le quali vi è stata una rapida soluzione senza necessità di interpellare l'ufficio pertinente oppure per le quali non si è dato corso poichè esulanti dal mio mandato.

Mi permetto così di allegare un sintetico prospetto redatto dalla signora Giliola Giusti che ben esprime l'effettiva richiesta di accesso al Difensore Civico.

La signora Giusti esegue un ottimo lavoro di selezione dei casi di mia competenza, cercando comunque di indirizzare i cittadini al competente ufficio, ente, ecc. Nei casi dubbi chiede un consulto alla scrivente e se il dubbio ancora permane viene fissato un appuntamento al cittadino per meglio comprendere la problematica.

Le istanze, come lo scorso anno, si ricevono con ogni modalità: se il cittadino è oggettivamente impossibilitato ad inoltrare una richiesta scritta (per posta ordinaria o elettronica) oppure a recarsi presso la Provincia, vengono accettate anche istanze telefoniche.

I Comuni attualmente convenzionati sono, oltre a quello di Modena e all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, i seguenti: Savignano, Montefiorino, Montese, Prignano, Mirandola, Concordia, Spilamberto, Cavezzo, Medolla, Fanano, Roiolunato, San Felice, Castelfranco Emilia, Frassinoro, Bastiglia, Marano, San Cesario, Sassuolo, Castelvetro e Formigine. Questi ultimi due hanno aderito alla convenzione con decorrenza dal primo Febbraio 2018.

La scrivente nell'assumere questo nuovo ruolo ha cercato di operare in continuità con il precedente difensore civico apprezzandone le doti di interazione e disponibilità verso le persone che hanno usufruito di questo servizio; nelle more della sottoscrizione delle convenzioni fra Provincia e Comuni ho deciso comunque di dare ascolto a tutti gli istanti.

Le istanze raccolte ed i settori di intervento, come si vedrà nel proseguo di questa relazione, testimoniano la variabilità delle questioni affrontate.

In sintesi, oltre alle competenze di carattere giuridico-economiche, il difensore civico è chiamato a districarsi in un contesto normativo complesso dove oltre ai riferimenti normativi, di prassi e giurisprudenziali, conta la capacità di ascolto, di terzietà rispetto alla risoluzione dei conflitti che vengono presentati.

La figura del Difensore Civico del resto rappresenta un contrappeso garantistico nel rapporto fra pubblica amministrazione e cittadini che risultano coinvolti.

L'attività di conciliazione e mediazione così come quella di intermediazione e facilitatore della comunicazione tra cittadini e pubbliche amministrazioni presuppongono abilità quali prima fra tutte quella dell'ascolto.

A chiusura di questa introduzione vorrei ringraziare tutti Voi che mi avete dato fiducia permettendomi proseguire questa particolare professione cui mi dedico con passione ed in generale a tutti coloro che a vario titolo hanno interagito con il Difensore Civico dimostrando la massima collaborazione.

PROT. N. 46155 DEL 12/10/2016 – PROVINCIA DI MODENA

Si tratta di una pratica aperta nell'anno 2016, la cui istruttoria si è protratta per tutto l'anno 2017.

Ho ricevuto l'istanza dei residenti del Borgo Cartiera, sito in Strada Vignolese dal civico 1626/1 al 1626/8 a San Donino (Modena).

I cittadini manifestano la situazione di disagio in cui vivono: preciso che il Borgo si trova in prossimità del cavalcavia ("nuovo" tracciato post 2005, dopo l'ampliamento dell'autostrada).

Varie le problematiche: mancanza di barriere che limitino il rumore e il contenimento di oggetti che vengono lanciati dal cavalcavia, difficoltà di accesso alla trafficatissima Via Vignolese.

Nel Borgo abitano 6/7 bambini in età scolare e una coppia di anziani che non utilizzano la macchina.

La fermata dei mezzi pubblici è a circa un chilometro dal Borgo (direzione Modena) e per raggiungerla è necessario transitare sul cavalcavia e sulla Strada Vignolese entrambe senza marciapiede e cioè in una situazione molto pericolosa.

Non vi sono altri sbocchi su strada pubblica dal Borgo.

I cittadini mi segnalavano soluzioni alternative.

Dopo svariati sopralluoghi ed incontri mi risulta che insieme alla Società Autostrade saranno realizzate la pista e le barriere.

Non sarà invece possibile fare la fermata del bus e pedonale (*<<Preso atto del parere dell'Ente proprietario della Strada, considerato altresì che il contesto extraurbano a bassa densità abitativa, non induce elevate richieste di mobilità collettiva, si comunica che, allo stato attuale, non ci sono le condizioni per allestire una nuova coppia di fermate del trasporto pubblico locale nei pressi del Borgo Cartiera. L'eventuale realizzazione di tali fermate potrebbe essere valutata nell'ambito delle opere complementari del riassetto dell'accessibilità al casello di Modena Sud, previsto con la realizzazione del prolungamento della attuale complanare Modena Sud>>*).

PROT.N. 56295 DEL 15/12/2016 – COMUNE DI MIRANDOLA

Un commercialista mi segnalava che il suo assistito fosse stato chiamato all'eredità del padre insieme al fratello e la madre.

Il padre aveva sottoscritto in data 30/4/12 un contratto preliminare di permuta in base al quale il compratore sarebbe diventato proprietario di un immobile sito a Mirandola,

L'istante mi poneva varie problematiche che in sintesi si possono così riassumere: il Comune ha "tenuto buona" la pratica MUDE n. 739 ed attualmente è in corso di erogazione un contributo di euro 1.295.584,06. Se ne deduce che il Comune non ha accertato né che il sig. Giuseppe non era proprietario dell'immobile né che il contratto preliminare non era né bollato né registrato.

Presa visione dei documenti ho riferito all'istante quanto segue.

1) validità del contratto preliminare in caso di decesso del promissario acquirente:

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, prevede che, in caso di morte del promittente venditore di un immobile, successivamente alla stipula del contratto preliminare, anche gli eredi che hanno accettato con beneficio di inventario siano obbligati alla stipula del

contratto definitivo, al fine di tutelare le ragioni e le legittime aspettative del promissario acquirente.

A mio avviso il contratto è quindi valido ed efficace.

2) Mancata bollatura e registrazione del contratto preliminare:

l'obbligo di registrazione del contratto preliminare non incide sulla validità dello stesso: si tratta infatti di un obbligo fiscale.

3) Possibilità per il promissario acquirente di presentare la pratica MUDE

Non ho trovato indicazioni nelle linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali per la ricostruzione degli edifici interessati dal noto evento sismico.

Infatti – salvo mio errore - nelle linee guida viene presa in esame l'ipotesi di subentro del nuovo proprietario alla domanda di contributo già presentata dal vecchio ma non la diversa ipotesi in cui la domanda sia presentata dal promissario acquirente.

Di solito per le pratiche edilizie quando il richiedente è persona diversa dal proprietario (usufruttuario, locatario, promissario, acquirente, ecc.) è necessario presentare una dichiarazione del proprietario dell'immobile con firma non autenticata e con fotocopia del documento di identità del proprietario medesimo.

L'istante insisteva nelle sue lamentele e dopo avere riesaminato la pratica giungevo alle seguenti considerazioni:

1°) il compratore non ha mai dichiarato il falso.

Sia nella “dichiarazione di impegno” che nella pratica MUDE Egli dichiara di avere la residenza a Roma;

2°) il contributo è stato concesso non sul presupposto (mai dichiarato) di avere la residenza a Mirandola bensì sul presupposto che un appartamento dell'immobile era occupato con regolare contratto, da un cittadino avente residenza a Mirandola all'epoca del sisma. Per l'altro appartamento, sfitto e in possesso di un soggetto non residente a Mirandola il contributo è stato calcolato – come per tutti in tale situazione – in misura ridotta;

3°) il contratto preliminare ha la sua validità: chi non lo ritiene valido ha l'onere della prova nel giudizio di impugnazione. Fin tanto che non c'è una sentenza che lo dichiara nullo rimane valido ed efficace;

4°) la registrazione del contratto ha natura essenzialmente fiscale: è cioè finalizzata al pagamento delle relative imposte allo Stato. Se non viene rispettata (pagamento oltre i 20 giorni) scatta una sanzione amministrativa ma il contratto rimane valido ed efficace;

5°) il Comune non ha considerato proprietario un promissario: è la stessa Regione che ammette al contributo i promissari acquirenti;

6°) non rinveggo una “mala gestio” della pratica da parte del Comune e quindi ritengo che il Comune oggi non possa “trattare” o trovare “soluzioni transattive.

Il commercialista mi inviava un ulteriore messaggio di posta elettronica dal quale desumevo che l'equivoco di tutta la vicenda nasceva dalla circostanza che il commercialista si basava su una “dichiarazione di impegno” sottoscritta in data 20/4/2015 che però non era la domanda di contributo MUDE che fu poi inoltrata da un professionista incaricato.

In sintesi non è stato commesso nessun falso.

Inoltre la carta d'identità del compratore indicava una residenza diversa (cioè Mirandola) perchè essendo il documento in corso di validità non era obbligatorio chiedere il rilascio di un nuovo; come abitazione principale è stata indicata quella locata regolarmente ad un soggetto residente nel Comune di Mirandola mentre come abitazione secondaria (sfitta) è stata indicata quella identificata con un altro subalterno.

Ho poi osservato che il programma per presentare la domanda MUDE presentava delle imperfezioni, non prevedendo tutta la casistica indicata nelle linee guida.

Quindi nella casella “Ruolo nell'ambito dell'istanza” il compratore ha indicato “intestataro”!, giustificando poi tale ruolo allegando il contratto preliminare di vendita.

Il Comune non aveva motivo e non ha motivo di ritenere illegittimo il contratto poichè:

-) era di data antecedente al sisma;

-) il compratore aveva certamente il possesso dell'immobile stante che aveva concesso in locazione un appartamento e – da una verifica comunale – risulta avere pagato le relative tasse.

PROT. N. 864 DEL 10/1/2017 – COMUNE DI MIRANDOLA

Un Consigliere del Comune di Mirandola lamentava la mancata risposta ad un'interrogazione in merito all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici oggetto del risanamento post sisma.

Dopo il mio intervento è stata fornita al Consigliere una tabella che ritengo esaustiva poiché non è stato sollecitato un mio ulteriore intervento.

PROT. N. 1460 DEL 31/1/2017 – COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Una cittadina – iscritta all'istituto tecnico “Barozzi” - riferiva di non avere ricevuto, nonostante avesse presentato correttamente la domanda, nessun contributo per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2013/2014.

Ho verificato presso la Provincia l'esistenza del mandato di pagamento e il relativo accredito.

All'epoca dell'istanza il Comune di San Possidonio non aveva aderito alla Convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico né in forma singola né associata come Unione e quindi non ho potuto indagare in merito ai motivi per i quali nulla è stato elargito alla cittadina.

Considerato che successivamente hanno aderito sia il Comune di San Possidonio che l'Unione, chiederò un aggiornamento della pratica.

ISTANZA N. 4594 DEL 8/2/2017 – COMUNE DI SPILAMBERTO

Un cittadino, sostenuto dall'associazione di categoria Lapam, segnalava che il Comune di Spilamberto gli aveva notificato degli avvisi di accertamento per il non corretto versamento della TARI negli anni 2013/2014/2015.

Il comune non aveva riconosciuto la riduzione del 25% prevista dalla delibera comunale per le carrozzerie che effettuano smaltimento in proprio, adducendo quale giustificazione la circostanza che non era stato presentato il modello MUD.

Non vedo “appigli giuridici” per sostenere la possibilità di ottenere la riduzione degli importi TARI relativa agli anni passati, anche perché la gestione del modello MUD è esclusivamente della Camera di Commercio e quindi non si può nemmeno sostenere che i dati dai quali desumere il diritto alla riduzione fossero a conoscenza del Comune di Spilamberto.

Ritengo che la questione sia inerente ai rapporti con le Associazioni di categoria.

Non mi risulta che sia stata istituita dal Comune di Spilamberto una Commissione Commercio: si tratta di un organismo (non obbligatorio) utile a rafforzare la collaborazione ed il confronto con le categorie produttive.

PROT. N. 4922 DEL 10/2/2017 – COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Ho ricevuto l'istanza da un cittadino il quale lamenta di non avere ricevuto corrette informazioni e/o di non averle comprese, in merito agli abusi edilizi commessi su un immobile.

Ho ricevuto esaustive informazioni telefoniche dall'Ufficio Tecnico, che confermano l'idea che mi ero fatta sul caso e cioè che erano stati commessi gravissimi abusi edilizi e reati.

Tutti gli atti del procedimento erano stati notificati all'interessato e quindi il comportamento legittimo dell'Amministrazione.

PROT. N. 10757 DEL 15/3/2017 – COMUNE DI SAN PROSPERO

Una cittadina chiedeva il mio intervento in merito al mancato rispetto dell'istituto scolastico comprensivo di San Prospero-Medolla all'iscrizione alla scuola d'infanzia Statale di sua figlia. Non potevo intervenire sull'oggetto poiché non di mia competenza; oralmente fornivo alcune indicazioni alla cittadina.

PROT. N. 21281 DEL 25/5/2017 – PROVINCIA DI MODENA

Un consigliere della Provincia di Modena, si rivolgeva al mio ufficio per avere un parere in merito al numero di consiglieri provinciali necessario per convocare un consiglio provinciale straordinario.

Invitavo a riformulare l'istanza poiché il mio ruolo non mi permette di esprimere pareri ma di intervenire solo dove vengono segnalati abusi e disfunzioni.

Il consigliere quindi specificava, con successivo prot. n. 32996 del 28/8/2017, che in data 13/2/2017 aveva chiesto la convocazione di un consiglio straordinario e che in data 16/2 il dott. Leonelli, vice segretario provinciale, negava la richiesta sostenendo che fossero necessarie tre e non solo due firme di richiedenti. L'istante riteneva tale comportamento illegittimo e a sostegno della sua tesi allegava una risoluzione del Ministero dell'Interno.

Ho esaminato la questione confermando la legittimità del comportamento dell'Amministrazione.

Il Regolamento della Provincia di Modena fa espressamente richiamo all'art. 39 del citato DLGS per quanto riguarda le modalità di convocazione del Consiglio provinciale.

La Convocazione del Consiglio può essere richiesta da un quinto dei consiglieri.

A mio avviso l'arrotondamento per difetto è possibile solo là dove viene rispettato il quorum minimo stabilito dalla legge: altrimenti la legge stessa verrebbe elusa e non vi sarebbe più certezza.

La tutela delle minoranze è già garantita dalla previsione della legge che affida ad un quinto dei consiglieri la possibilità di chiedere la convocazione.

Nel caso di specie l'arrotondamento per difetto porterebbe ad un quorum diverso (1/6) e minore a quello stabilito dalla legge.

A supporto della mia tesi richiamo la sentenza del Cds n. 1038/2005, la sentenza del Tar Campania n. 135/2017 e il parere reso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Servizio affari istituzionali, n. 13752 del 24/08/2006.

PROT. N. 22307 DEL 31/5/2017 – COMUNE DI FIORANO

Ho ricevuto l'istanza scritta di un cittadino il quale affermava l'erronea applicazione dell'imposta IUC (IMU, TASI e TARI) affermando che l'immobile del quale è proprietario, seppure accatastato in n. 4 unità, in realtà è composto da un unico appartamento.

Il cittadino si rivolse anche al Difensore Civico Regionale che chiese chiarimenti al Comune.

Il Comune di Fiorano, successivamente all'interessamento del Difensore Civico Regionale, ha eseguito un sopralluogo e ridotto del 50% gli avvisi di accertamento essendo gli immobili inagibili ed inabitabili.

Concordo con la risposta del Comune in merito all'impossibilità normativa di considerare come abitazione principale tutti e quattro gli immobili iscritti distintamente al catasto.

Avrei voluto conferire di persona con il cittadino e con il suo tecnico ma non sono riuscita a rintracciarli. In ogni caso il Comune di Fiorano non ha aderito alla convenzione e quindi non mi è possibile procedere oltre.

PROT. N. 22288 DEL 31/5/2017 E PROT. N. 38193 DEL 6/10/2017
COMUNE DI SAN POSSIDONIO / AIMAG

Una cittadina, residente a San Possidonio ha chiesto due volte il mio intervento per un problema con AIMAG.

La prima volta mi ha segnalato un presunto disservizio della raccolta rifiuti porta a porta.

AIMAG ha riferito che le segnalazioni della cittadina sono state prese sempre in considerazione ma la cittadina insiste nel porre la circostanza di avere chiesto nell'anno 2016 otto svuotamenti del bidone: avendo presentato reclamo cinque volte, il servizio corretto sarebbe avvenuto solo tre volte. Sarà mia cura verificare come procede il servizio.

Con un secondo reclamo la signora denunciava che gli operatori AIMAG <<fanno foto e video>> all'interno della sua area privata, sia a lei che alla sua famiglia e che nonostante le proteste è stato risposto che non smetteranno perché l'attività serve a controllare i dipendenti.

Ho ritenuto di esprimermi nel senso che se gli operatori di AIMAG durante l'operazione di svuotamento dei cassonetti si limitano a fotografare detti e l'esterno della sua casa non vi è violazione della privacy : la Cassazione mi pare pacifica sul punto.

Diverso è invece il caso del video alla Sua famiglia: se quanto da Lei riferito corrisponde al vero è necessario che gli operatori si astengano da tali gravi comportamenti, nei confronti dei quali voi potreste trovare tutela, a mio avviso, anche in sede penale.

PROT. N. 23408 DEL 8/6/2017 – CONSORZIO BONIFICA CENTRALE

Si è rivolto al mio ufficio un cittadino residente a Soliera.

Riferiva di essere proprietario di un terreno attraversato da un fossato privato sul quale insiste un diritto di passaggio delle acque di irrigazione gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale. Riferisce che quando gli operatori provvedono alla pulizia con un grosso cingolato viene lasciato un deposito di fango, erba ecc, sulla Sua proprietà che diventa molto duro e difficile da togliere con i suoi modesti mezzi. L'oggetto del contendere non era di mia competenza ma trattandosi di un agricoltore in oggettive difficoltà di lavoro ho ugualmente scritto al Consorzio.

Il Consorzio mi ha inviato una comunicazione precisando che gli agricoltori, in base alla normativa di riferimento (Regio Decreto 368/1904 – art. 104), devono lasciare libera lungo i canali di scolo non muniti di margini una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, per il deposito della materie provenienti dagli espurghi e altri lavori di manutenzione.

In ogni caso veniva riferito che <<entro il prossimo autunno>> il Consorzio avrebbe provveduto a trinciare il materiale di risulta depositato in seguito alla sfalcio dello Scolo Lametta.

PROT. N. 25253 DEL 20/6/2017 – COMUNE DI CONCORDIA

Il legale di alcuni cittadini di Concordia mi contattava in merito all'ordinanza di demolizione che era stata notificata ai suoi assistiti.

Si trattava di una pavimentazione abusiva in zona con vincolo paesaggistico.

Essendomi occupata professionalmente più volte di questioni analoghe, dopo avere comunque conferito con il relativo ufficio del Comune di Concordia, ho fornito al legale dei cittadini alcuni consigli per risolvere il problema.

PROT. N. 28288 DEL 14/7/2017 – COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Un cittadino ha manifestato una situazione di grande disagio anche se seguito dai Servizi Sociali del suo Comune.

Ho chiesto alla responsabile del Servizio alcune informazioni in data 18 luglio ma non ho avuto riscontro.

PROT. N. 31284 DEL 7/8/2017 – COMUNE DI FINALE EMILIA

Un cittadino riferiva che nell'anno 2002, a seguito di un incendio alla canna fumaria dell'abitazione da lui occupata il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena diffidava l'utilizzo dei vani sottostanti al crollo.

Successivamente il Comune di Finale Emilia dichiarava inabitabile/inagibile la casa.

A seguito del noto sisma presentava una domanda di contributo autonoma sistemazione (CAS) ai sensi della Direttiva n. 506 del 18/6/2012 del Direttore dell'agenzia regionale di protezione civile, ottenendo un contributo di euro 1.193,35.

In data 7/7/2012 chiedeva un sopralluogo dal quale emergeva un danno preesistente agli elementi strutturali.

Successivamente presentava una domanda di contributo (CAS) anche ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 24 del 14/8/2012 ed ha percepito euro 2.400,00 dal 1/8 al 31/10/2012.

Il Comune di Finale Emilia dall'ottobre 2012 ha sospeso l'erogazione del contributo ed ha dichiarato inammissibile la nuova domanda. Ma non solo chiedeva la restituzione delle somme percepite.

Secondo il cittadino il comportamento del Comune sarebbe illegittimo sotto diversi profili.

Innanzitutto l'ordinanza di sgombero non era mai stata eseguita e a suo dire il Comune appositamente non aveva dato impulso alla procedura non volendo attivarsi nel trovare una idonea sistemazione alla sua famiglia. In ogni caso il CAS non presuppone che l'abitazione sia inagibile per cause pregresse, insistendo nell'affermare che <<l'ordinanza 119 (ricostruzione dei fabbricati) non ha nulla a che fare con la 506 (autonoma sistemazione di famiglie sfollate a causa del sisma)>>.

Infine, secondo il cittadino ai sensi della giurisprudenza di cassazione, la PA non avrebbe titolo a procedere alla richiesta di somme già elargite, vista la sua buona fede.

Del caso si era già occupato anche il Difensore Civico Regionale che aveva respinto la richiesta.

Ho verificato tutta la procedura, proprio con l'Ufficio sopra citato, giungendo alle seguenti considerazioni.

Il presupposto del CAS di cui alla Direttiva 506 del 18/6/2012 è di dare un contributo a coloro che abitavano in una casa che è stata << distrutta in tutto o in parte >> a causa del terremoto.

Secondo il punto di vista del Cittadino la norma non indica espressamente che l'abitazione doveva essere agibile al momento del sisma e quindi consentirebbe di elargire il contributo anche a chi occupava una casa già inagibile per motivi diversi (igenico sanitari, di stabilità strutturale ecc.).

Non ho condiviso tale opinione.

Infatti il cittadino non avrebbe nemmeno dovuto abitare nella casa in questione poiché il Comune aveva notificato alla Sua persona in data 5/2/2003, una ordinanza in cui espressamente si avvertiva che non era consentito << l'utilizzo sino al rilascio di attestato di agibilità >>.

Il recupero del contributo è tra l'altro un atto dovuto da parte del Comune ai sensi del DL 9/2/2017 n. 8 come convertito dalla L. 45/2017, anche perchè si tratta di denaro che proviene dalla Regione.

Ho quindi suggerito al cittadino di prendere al più presto contatti con i Servizi Sociali per definire un programma personalizzato (così come avviene per gli altri casi sociali) che - prevedendo un sostegno anche economico - richiede una partecipazione dell'interessato in termini di impegno e di obiettivi che devono essere rispettati.

PROT. N. 35869 DEL 19/9/2017 – COMUNE DI SPILAMBERTO

Un cittadino residente a Cesenatico, si è rivolto a questo ufficio per un problema relativo ad una cartella di pagamento di Equitalia.

Riconosceva di non avere pagato la contravvenzione del Comune di Spilamberto ma affermava di non avere mai ricevuto nulla prima della cartella di pagamento e quindi non vorrebbe pagare gli interessi maturati.

Ho verificato che il verbale relativo all'accertata violazione del Codice della Strada è stato notificato nelle mani della moglie in data 6/11/2003. La sanzione non fu pagata e così nell'anno 2008 è stato messo a ruolo il verbale. La notifica è stata eseguita con ritiro presso le poste del plico in data 23/06/2008 da una persona delegata al ritiro. Ho quindi suggerito di provvedere senza indugio al pagamento richiesto.

PROT. N. 41040 DEL 26/10/2017 - COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

La cittadina mi interpellava per tre questioni.

Mi chiedeva spiegazioni delle ragioni per le quali la signora sua vicina di casa non era stata sanzionata per il possesso di cani non registrati all'anagrafe canina.

Un agente di PM fece un sopralluogo in data 6/7/2016 e riscontrò che i cani non erano registrati.

Da verbale si evince che la registrazione è avvenuta successivamente e cioè in data 19/7/2016.

Ritenevo che la signora avesse dichiarato alla Polizia Municipale, durante il sopralluogo, di avere il possesso dei cani da quel momento o comunque da pochi giorni. Considerato che ai sensi della Legge Regionale n. 27/2000 il cittadino ha trenta giorni per la registrazione dal possesso del cane, ritengo che la Polizia Municipale abbia ritenuto di non sanzionare la signora.

In verità il Comune mi rispondeva che a seguito del sopralluogo sono stati elevati alla signora n. 6 verbali ai sensi della Legge 27/2000.

La cittadina lamentava che una parte della recinzione della sua vicina pur insistendo su suolo demaniale, non viene demolita.

L'istante riferisce che la recinzione oscura la visuale nell'uscita dalla Sua proprietà verso la strada Provinciale 19.

Ho chiesto spiegazioni al Comune per quale motivo non è stata posta in esecuzione l'ordinanza di demolizione del 29/6/2016 n. 26 inviando la corrispondenza anche alla Provincia di Modena, settore lavori speciali e manutenzione opere pubbliche per il problema di visibilità delle strada.

Mi è giunta una risposta dal Comune di Prignano a mio avviso non chiara sui motivi che hanno determinato nel Comune la volontà di non procedere con l'ordinanza.

Per gli aspetti relativi alla sicurezza del transito è indicato che si ritiene sia necessario operare fin da subito, per eseguire o far eseguire i lavori necessari per mantenere le condizioni migliori possibili>>

Ad oggi non ho riscontro dalla Provincia.

Infine la cittadina mi ha segnalato che la confinante, nel giugno del corrente anno avrebbe posizionato dei laterizi di cemento e mattoni sull'alveo del fossato ostruendo così il naturale deflusso delle acque.

La signora riferisce che una perizia in suo possesso attesta che tale ostruzioni *“aggrava il delicato equilibrio del versante”*.

Ho chiesto se l'Amministrazione ha valutato la situazione e a quali determinazioni è giunta.

Non ho ancora avuto risposta

PROT. N. 39342 DEL 16/10/2017 – CONSIGLIERE DEL COMUNE DI BASTIGLIA

Un Consigliere Comunale di Bastiglia, riferiva di avere inoltrato una richiesta di accesso agli atti al suo Comune relativamente al <<percorso di accoglienza sia pubblica che privata dei

cittadini extracomunitari che sono attualmente presenti e che verranno ospitati in futuro sul territorio in qualità di profughi>>.

Chiedeva inoltre numerosi altri dati sugli ospiti con aggiornamento mensile.

Riferivo che in merito ai progetti dei servizi sociali, se delegati dal Comune all'Unione dei Comuni del Sorbara la scrivente non può intervenire, perchè l'Unione non ha aderito alla Convenzione per l'utilizzo del Difensore Civico.

Consigliavo al Consigliere di ri – formulare la domanda e così faceva.

Chiedo al Comune se è in grado di rispondere quanto meno relativamente al numero di stranieri sul suo territorio e al luogo in cui vengono ospitati.

Rispondeva il Segretario Comunale il quale negava l'accesso affermando che per rispondere alla richiesta (<<numero dei stranieri sul territorio comunale e luogo in cui vengono ospitati>>) è necessaria una attività di elaborazione di dati dell'anagrafe, di una estrazione, mentre il diritto di accesso del consigliere riguarda solo dati già formati dalla PA.

A mia volta rispondevo che, pur condividendo la risposta, ritengo il Consigliere – se lo ritenesse utile – abbia diritto a consultare gli elenchi dell'anagrafe (parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 29/11/2011).

Non ho però idea di come sono strutturati tali elenchi e quindi potrebbe porsi il problema della protezione dei dati sensibili.

PROT. N. 46613 DEL 5/12/2017 COMUNE DI FRASSINORO

Una cittadina presentava una istanza poiché non comprende per quale motivo deve pagare la TARI relativamente ad un immobile in cui non vive e per il quale paga già l'IMU.

La TARI, tassa sui rifiuti, è dovuta anche se gli immobili sono vuoti, poiché il presupposto è l'idoneità a produrli. La scelta del proprietario di non utilizzarlo non lo esonera dal pagamento della tassa. Negli anni le decisioni dei Tribunali sul punto non sono state univoche ma la Cassazione non ha mai cambiato orientamento, ritenendo che se l'immobile è suscettibile di produrre rifiuti la tassa è dovuta: non è dovuta solo se inutilizzabili (inagibili ecc).

L'IMU invece è un imposta sul patrimonio immobiliare. La differenza tra tassa ed imposta è che la prima si paga in cambio di un determinato servizio, la seconda non fa riferimento a nessuna prestazione specifica. Non ho visto elementi che sorreggano la tesi della cittadina, avendo IMU e TARI presupposti diversi.

PROT. N. 46336 DEL 4/12/2017 – COMUNE DI MEDOLLA

Una cittadina per mezzo del proprio legale ha presentato una richiesta di riesame del diniego di accesso ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 .

La cittadina responsabile di posizione organizzativa dell'area finanziaria presso il Comune di Medolla aveva formulato delle osservazioni alle schede di valutazione sul raggiungimento dei risultati anno 2016 relativo alla sua posizione valutativa ed al conseguente punteggio attribuito in tale sede dal Nucleo di Valutazione comunale.

Dopo avere preso atto che il Nucleo di Valutazione affermava che <<ha voluto creare un punto fermo di partenza con la valutazione del 2016>>, la cittadina ha formulato una istanza di accesso alla schede di valutazione sul raggiungimento del risultato anno 2015 e anno 2016 anche delle altre posizioni. Ne nasceva uno scambio di corrispondenza con il Comune, che negava l'accesso, la cittadina specificava che il suo interesse all'accesso era in sintesi volto a verificare se lo stesso “parametro” era stato utilizzato per tutte le valutazioni.

L'avvocato della cittadina spiegava le proprie ragioni che condividevo pienamente.

Manifestavo quindi al Comune la mia volontà a concedere l'accesso e osservavo che a mio parere non era stato rispettato il Dlgs 33/13 integrato dal Dlgs 97/16 e della Delibera ANAC

1310/16 (allegato 1) attuativa del citato decreto legislativo in relazione agli obblighi di pubblicazione.

Il Comune di Medolla è rimasto sostanzialmente fermo nella sua posizione, chiedendo un parere al Garante per la Privacy.

Nel caso di specie la procedura è regolata dall'art. 25 della Legge 241/90 che non prevede l'intervento del Garante.

Pur riconoscendo l'autorevolezza del Garante sulla privacy, osservando che il diritto è una scienza umana e cioè un insieme di regole la cui applicazione conduce a soluzioni che, anche quando sono tecnicamente corrette possono essere condivise o meno, ho ritenuto mio obbligo osservare le norme e quindi la tempistica prevista dalla legge e quindi ho autorizzato l'accesso agli atti richiesto.

PROT. N. 3674 DEL 01/2/2017 – CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CAVEZZO

PROT. N. 32740 DEL 24/8/2017 – CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CAVEZZO

PROT. N. 35007 DEL 12/8/2017 – CONSIGLIERE DEL COMUNE DI CAVEZZO

Le questioni che mi vengono sottoposte dai due consiglieri comunali sono relative al modus operandi del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Cavezzo.

Queste in sintesi le censure:

1°) utilizzo non corretto delle videotrappole donate da AIMAG: sono infatti state utilizzate per sanzionare gli automobilisti ex art. 7 del CdS. Gli apparecchi non sono omologati a tale diverso uso. Non vi era cartello che avvisava gli automobilisti.

Il Prefetto, messo a conoscenza del fatto dal Consigliere ha inibito l'utilizzo.

Il Consigliere mi chiedeva di sapere se era stato intrapreso un procedimento disciplinare nei confronti del Comandante della PM. Infatti per il Suo ruolo non poteva non essere a conoscenza dell'impossibilità dell'uso distorto dell'apparecchio. Ciò tra l'altro esponeva anche ad un potenziale danno erariale alla cassa del Comune, esposto ai ricorsi dei cittadini. Oltre ad un danno all'immagine.

Il Comune di Cavezzo, da me interpellato, riferisce che le videocamere erano state installate al solo fine di tutelare l'incolumità dei cittadini ed in particolare ai bambini transitanti in prossimità del Polo Scolastico.

Il Consigliere mi ha fatto presente che una di queste non era collocata nel polo scolastico ma fuori del centro.

Ho poi verificato presso il Comune che il premio di produttività non è ancora stato elargito ed è oggetto di valutazione.

2°) un uso improprio del sistema Targa System, montato sul tetto della vettura personale del Comandante per sanzionare i comportamenti relativi alla mancata revisione dell'auto e alla mancata copertura assicurativa.

Sulla questione si è già espresso il Ministero dei Trasporti, censurando il comportamento.

Le vetture non sarebbero poi state fermate dagli agenti e non sarebbe presente il cartello per informare gli automobilisti della ripresa, necessario per la tutela della privacy.

Il consigliere ritiene che tali macroscopiche violazioni non siano ammissibili da parte del Comandante della Polizia Municipale, che in tal modo arreca un danno all'immagine del Comune di Cavezzo: insiste quindi di sapere quali provvedimenti sono stati presi nei suoi confronti.

Ho richiesto spiegazioni al Comune e mi è stato riposto che <<Con riferimento al lamentato utilizzo del sistema Targa System, si ribadisce che, a seguito dell'emanazione di circolare del Ministero dei Trasporti, questo Ufficio ha assicurato il suo esatto adempimento, conformandosi alle prescrizioni in esse contenute. Si conferma inoltre che il sistema targa System è stato utilizzato sull'autovettura personale del Comandante della Polizia Municipale esclusivamente

per garantire un maggior controllo della sussistenza della revisione periodica dei veicoli transitanti e della relativa copertura assicurativa, non vigendo per le citate tipologie di controllo, a norma Codice della Strada, l'obbligo di visibilità e riconoscibilità da parte della PM, diversamente tale obbligo sussiste per i controlli sul superamento dei limiti di velocità>>. Il Consigliere ritiene di dovere portare alla mia attenzione anche altre problematiche relative al comportamento del Comandante della Polizia Municipale.

Una Consigliera del medesimo comune sollecita il mio intervento su questioni analoghe ed in particolare alla legittimità del comportamento della PM che rileva le infrazioni relative a divieti di fermata e di fermata ma redige il verbale in un tempo successivo.

Le questioni richiedono un esame attento e ponderate valutazioni: non sono ancora state chiuse.

Il Consigliere Platis chiede informazioni in merito all'andamento delle adesioni dei comuni alla convenzione; al funzionamento degli sportelli territoriali; a istanze d'accesso agli atti presentate nei vari Comuni da Consiglieri comunali.

Il Consigliere Benatti Roberto pone l'accento sulla importanza che la figura del Difensore sia presente nei vari Comuni.

Il Difensore Civico in merito alle istanze di accesso fornisce degli aggiornamenti ma chiarisce anche che i poteri ascritti al ruolo sono limitati.

Infine, ascoltati gli interventi dei Consiglieri e della Vice Presidente, si rende disponibile, anche su indicazione del Presidente, a coinvolgere i Comuni del territorio attraverso specifici incontri.

La Vice Presidente dichiara concluso l'argomento.

Del suesteso argomento viene redatto il presente verbale

La Vice Presidente
MARIA COSTI

Il Segretario Generale
MARIA DI MATTEO

ANNO 2017
UTENTI DIFENSORE CIVICO

pratiche trattate via telefono ed e-mail

n.	data	nome	problema	
1	01/03/17		Investimento fatto con Poste Italiane	Non di nostra competenza
2	06/03/17		Chiarimenti sui termini di un ricorso	Risposto telefonicamente
3	13/03/17		Multe arretrate di Seta	Non ha mai formalizzato domanda Non ha mai risposto al telefono
4	22/03/17		Mancata iscrizione della figlia alla scuola di infanzia statale	Indirizzata al Difensore della Regione ER
5	04/04/17		Dipendente di Ditta cessata. Problema con Istituti Inps e Centro Impiego di Sassuolo	(*) Gestita insieme a URP Provincia: Indirizzata al SUAP di Sassuolo per ottenere certificazione
6	06/04/17		Sanzione della Polizia Municipale del Comune di Savignano (convenzionato)	Non ha formalizzato l'istanza Non ha mai risposto al telefono
7	11/04/17		Contenzioso IMU con il comune di Fiorano Modenese	Comune non convenzionato. (*) Gestita insieme a URP Provincia che ha presentato Istanza al Difensore della Regione ER
8	19/04/17		Esenzione ticket sanitario Cup Mirandola	Non di nostra competenza Indirizzato all'Urp di Usl e Comune
9	02/05/17	Associazione avvocati al tuo fianco	Cessione del quinto con istituto IBL	Non di nostra competenza
10	03/05/17		Fermo autovettura da parte di Equitalia	Non di nostra competenza
11	04/05/17		Richiesta generica di appuntamento senza specificare il problema	Non ha formalizzato l'istanza

12	15/05/17		Problema con il suo dentista	Non di nostra competenza Indirizzata al Tribunale del Malato
13	18/05/17		Imposte non pagate al Comune di Carpi	Comune non convenzionato
14	19/05/17		Autentica di firma allo sportello anagrafe	Risolto telefonicamente e con e-mail ai Comuni interessati
15	23/05/17		Mancato aiuto dai servizi sociali Comune di Mirandola	Istruttoria via e-mail di Roli
16	11/07/17		Fideiussione per costruire in convenzione Comune di Nonantola	Comune non convenzionato
17	27/07/17	Telefonata anonima	Immobile di proprietà nel comune di Castelfranco Emilia da affittare a stranieri	Indirizzata ad associazione Stranieri di Modena
18	01/08/17	Cittadino straniero (nome incomprensibile)	Assegno di maternità non corrisposto alla moglie dall'Unione Comuni del Sorbara	Unione non convenzionata Indirizzato al Difensore Regione ER
19	02/08/17		Chiarimenti su graduatoria concorsuale Unione Comuni del Sorbara	Unione non convenzionata
20	10/08/17		Licenziamento/dimissioni azienda privata	Non di nostra competenza Indirizzata al Centro antimobbing e alle Pari Opportunità della Provincia
21	21/09/17		Richiesta di occupazione per amico disabile	Non di nostra competenza Indirizzato all'Ufficio Disabili Centro per l'impiego
22	21/09/17		Accesso agli atti verso AUSL di Modena	Non di nostra competenza Indirizzata a URP della AUSL
23	26/09/17		Pignoramento da parte della Banca dell'Immobile di residenza dei genitori	Non di nostra competenza Indirizzata ad associazioni
24	03/10/17		Assunzione/licenziamento a Poste Italiane	Non di nostra competenza Indirizzato ad associazioni sindacali
25	09/10/17		Mancato riconoscimento della pensione	Non di nostra competenza Indirizzato a sindacati/patronato
26	13/10/17		richiesta domicilio temporaneo al comune di Mirandola per utilizzo congedo L.104/92	Sollecitato a portare i documenti Ha risposto il 24/11 che aveva risolto.

27	09/11/17		Controllo velocità stradale chiesta a Unione del Frignano e Comune di Pievepelago	Non di nostra competenza Indirizzato Difensore Regione ER
28	06/11/17		Accesso atti comune di Castelvetro	Comune non convenzionato
29	05/12/17		Ufficio Tributi comune di Vignola	Comune non convenzionato

() gestiti insieme all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Modena*